



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
DI EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 21/11/2011

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art.1 – Oggetto del regolamento
- Art.2 – Istituzione e svolgimento del servizio
- Art.3 – Finalità del servizio
- Art.4 – Utenti del servizio

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

- Art.5 – Modalità di accesso

TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

- Art.6 – Quote a carico degli utenti
- Art.7 – Modalità di pagamento

TITOLO IV NORME FINALI

- Art.8 – Trattamento dati personali
- Art.9 – Entrata in vigore

TITOLO I
NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti a domicilio ai soggetti in stato di difficoltà socio-economiche, così come meglio precisato al successivo art.4;
 - b) i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti.

Art.2 – Istituzione e svolgimento del servizio

1. Il Comune di Offanengo si fa carico del servizio di distribuzione di pasti a domicilio che si qualifica come intervento assistenziale.
2. Il servizio consiste nella preparazione e consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno.
3. Il servizio è assicurato per tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì) per il pasto di mezzogiorno, con la sola esclusione delle festività infrasettimanali e delle festività natalizie e pasquali, che verranno comunicate di volta in volta.
4. Il menù giornaliero è uguale per tutti gli utenti, salvo esigenze diverse legate a particolari patologie certificate, e viene preparato da mense o ditte di ristorazione collettiva con le quali il Comune stipula apposite convenzioni.
5. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori igienici ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane e frutta.
6. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti può essere effettuato:
 - a) mediante l'impiego di personale di ruolo del Comune;
 - b) volontari del servizio civile in servizio presso il Comune;
 - c) associazioni di volontariato previa stipula di apposita convenzione.
7. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune deve provvedere:
 - a comunicare alla mensa o alla ditta fornitrice ogni qual volta interviene una variazione;
 - al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente;
 - alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.
8. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il giorno precedente la fornitura, eventuali sospensioni occasionali e temporanee dell'erogazione del proprio pasto. In caso di mancata comunicazione, i pasti preparati verranno conteggiati ugualmente al fine del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
9. Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni di cui al precedente comma 8, l'Assistente Sociale potrà provvedere alla sospensione del servizio.

Art.3 – Finalità del servizio

1. E' finalità del servizio:
 - a) la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art.4 possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti.

Art.4 – Utenti del servizio

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Offanengo, che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) invalidità attestata da certificato medico rilasciato dall'A.S.L. da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
 - b) ultrasessantacinquenni non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione dei propri pasti;
 - c) temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione dell'Assistente Sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
 - d) soggetti in particolari condizioni di bisogno o disagio relazionale valutato dall'Assistente Sociale.
2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art.5 – Modalità di accesso

1. L'accesso al servizio avviene su presentazione di domanda scritta degli interessati.
2. La domanda è presentata, al manifestarsi del bisogno, all'Assistente Sociale del Comune.
3. La verifica dei requisiti viene demandata ai servizi sociali.
4. L'accesso al servizio, compatibilmente con le risorse disponibili, avviene entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di situazioni che si presentino come gravi e urgenti l'A.S. autorizza l'erogazione del servizio entro 1 giorno, salvo confermarne la prosecuzione entro 10 giorni sulla base di ulteriori accertamenti.
5. l'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
6. Nel caso non fosse possibile ammettere tutte le richieste pervenute, si assumono i criteri sottoindicati nel seguente ordine di priorità di accesso:
 - a) la presenza di condizioni psico-fisiche che limitino l'autonomia o richiedano necessariamente un intervento mirato;
 - b) la consistenza e l'accessibilità della rete familiare;
 - c) l'età.

TITOLO III
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Art.6 – Quote a carico degli utenti

1. Il costo del pasto è definito in base agli appalti comunali e ai costi di consegna.
3. La quota del costo a carico dell'utente sarà determinata applicando i limiti di reddito di cui alla seguente tabella in seguito alla compilazione dell'ISEE riferita al nucleo familiare del richiedente il servizio ed inoltre l'Ufficio Servizi sociali terrà conto di tutte le entrate economiche di qualsiasi natura del nucleo familiare dell'utente.

| Fascia ISEE | Quota fissa | Quota variabile |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| Da 0.00 a 3000,00 | 1 euro | Esente |
| Oltre 3000,00 | 0 euro | Quota intera |
| | | |

3.L'utente potrà chiedere all'Ufficio Servizi sociali di prendere in considerazione eventuali spese sanitarie e assistenziali, debitamente documentate, esulanti dal sistema ISEE, che possono comunque incidere sul reddito del nucleo familiare.

6. Casi particolari saranno segnalati dell'assistente sociale alla Giunta che valuterà i termini di una eventuale riduzione e/o esenzione.

7.La Giunta comunale adegua annualmente:

- a) i limiti di reddito indicati nella tabella;
- b) il costo del pasto nella quota variabile e nella quota fissa;
- c) l'entità della compartecipazione dell'utente alla spesa.

Art.7 – Modalità di pagamento

Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio verrà effettuato ogni trimestre a seguito di comunicazione da parte degli uffici comunali.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art.8 – Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di Consiglio Comunale di cui fa parte integrante.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti e le disposizioni precedentemente adottati dall'Ente nelle materie dallo stesso disciplinate.
